




**SIULP** *flash*  
**COLLEGAMENTO**  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

**Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia**  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06/44.55.213 r.a. - telefax 06/44.69.841  
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio – Iscr. Trib. Roma n. 397/99 – Iscr. ROC n. 1123

## **n. 1 del 10 gennaio 2005**



### **Sommario**

- **Benefici economici: a gennaio in busta anche gli arretrati del contratto**
- **Violazioni al Codice della strada: nuovi importi (da arrotondare) e nuovi verbali**
- **Convenzione Siulp-EuroCQ: importanti chiarimenti**
- **Aggiornamenti concorsi interni ed avanzamenti**

#### **Benefici economici: a gennaio in busta anche gli arretrati del contratto**

Il Dipartimento della pubblica sicurezza erogherà con la busta paga del corrente mese di gennaio non solo gli aggiornamenti stipendiali derivanti dall'applicazione dall'entrata in vigore della parametrizzazione e dal d.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 (di recepimento del C.C.N.L. relativo al biennio economico 2004-2005 siglato il 13 ottobre scorso e pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2004, n. 298), ma anche tutte le competenze arretrate previste dal citato rinnovo contrattuale.

L'ammontare indicativo degli incrementi spettanti per le singole qualifiche è stato da tempo anticipato su queste pagine e da ultimo riepilogato sul n. 46/2004 di questo notiziario, mediante questa tabella:

Qualifica	Incremento dall'1.1.2005	Arretrati per il 2004
Vice questore aggiunto	235,89	1.029,08
Commissario capo	295,14	979,68
Commissario	250,07	958,49
Vice commissario	242,92	926,90
Sostituto commissario	203,50	944,19
Ispettore superiore – sups	207,86	944,19
Ispettore capo	242,78	900,77
Ispettore	208,15	883,87
Vice ispettore	229,26	837,33
Sovrintendente capo	211,41	867,10
Sovrintendente	189,79	820,43
Vice sovrintendente	158,24	817,83
Assistente capo	167,94	749,84
Assistente	137,16	710,84
Agente scelto	108,28	677,04
Agente	83,72	648,44

Come ovvio gli importi sono indicati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali ed, essendo ancora calcolati sul sistema retributivo basato su livelli (per l'ultima volta prima dell'entrata in vigore della parametrizzazione), NON tengono conto di eventuali scatti gerarchici e di anzianità, il cui importo è variabile per ciascun individuo essendo calcolato basandosi anche sull'eventuale Ria (retribuzione individuale d'anzianità) e vanno pertanto considerati approssimati per difetto.

L'erogazione degli arretrati a gennaio non avrà effetti negativi sugli eventuali conguagli a debito grazie all'accorgimento adottato nel computare ed eventualmente conguagliare, nel caso sia appunto necessario effettuare conguagli a debito, anche gli arretrati medesimi e fermo restando che eventuali conguagli a credito verranno effettuati con la mensilità di febbraio, insieme al completamento dei conguagli a debito.

A tali miglioramenti si aggiungeranno gli incrementi di fatto derivanti dalle le minori imposte previste delle nuove aliquote stabilite dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per l'anno 2005, pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306).

Di seguito un raffronto riepilogativo:

Aliquote 2004		Aliquote 2005	
23%	Fino a 15.000 €	23%	Fino a 26.000 €
29%	Oltre 15.000 e fino a 29.000 €	33%	Oltre 26.000 e fino a 33.500 €
31%	Oltre 29.000 e fino a 32.600 €	39%	Oltre 33.500 €
39%	Oltre 32.600 e fino a 70.000 €	43%	Oltre 100.000 €
45%	Oltre i 70.000 €		

Se da un lato è certo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza sarà in grado di applicare già da questo mese le nuove aliquote, qualche dubbio ancora permane in ordine alla possibilità di applicare immediatamente anche le ulteriori disposizioni che prevedono la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri familiari.

Va altresì tenuto presente che andrà considerata l'eliminazione delle detrazioni già previste per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi da pensione e per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore; in base a valutazioni generali e necessariamente approssimative è possibile determinare come segue i risparmi sull'imposta netta da versare, sia su base annua che su base mensile:

Dipendente senza nessun carico di famiglia				
Reddito annuo	Imposta 2004	Imposta 2005	Risp. annuo	Risp. Mens.
Euro 25.000	Euro 5.639	Euro 5.186	- Euro 453	- Euro 33
Euro 35.000	Euro 9.327	Euro 9.040	- Euro 287	- Euro 22
Euro 45.000	Euro 13.332	Euro 12.940	- Euro 392	- Euro 30

Dipendente con coniuge e due figli a carico				
Reddito annuo	Imposta 2004	Imposta 2005	Risp. annuo	Risp. Mens.
Euro 25.000	Euro 4.109	Euro 3.541	- Euro 569	- Euro 44
Euro 35.000	Euro 7.835	Euro 6.970	- Euro 865	- Euro 67
Euro 45.000	Euro 12.265	Euro 11.050	- Euro 1.215	- Euro 93

Appare inoltre utile riepilogare brevemente, in base alla citata Finanziaria, dal reddito complessivo si derranno per oneri di famiglia i seguenti importi:

- a) 2.900 euro per ciascun figlio**, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione: in presenza, ad esempio, di entrambi i genitori che ripartiscono in misura uguale tra loro la deduzione teorica spettante per l'unico figlio a carico, l'importo della deduzione di euro 2.900 dovrà essere suddiviso al 50 % (euro 1.450 ciascuno);
- b) 3.200 euro per il coniuge a carico** non legalmente ed effettivamente separato;

**c) 3.200 euro per il primo figlio se l'altro coniuge manca** o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato (più **2.900 €** per ogni eventuale altro figlio);  
**d) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;**  
**e) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap** ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le deduzioni di cui ai punti c), d) ed e) sostituiscono la deduzione prevista al punto a) e sono con questa e tra loro **alternative**; ad esempio: il contribuente non coniugato che ha a proprio carico un unico figlio portatore di handicap di età inferiore ai tre anni, avendo diritto sia alla deduzione di cui al punto a) (2.900 euro), che a quelle di cui ai punti c) (3.200 euro), d) (3.450 euro) ed e) (3.700 euro), **fruirà solo della deduzione più favorevole**, pari ad euro 3.700.

La Finanziaria prevede inoltre una clausola di salvaguardia in favore dei contribuenti che dovessero subire, per effetto della riforma, un peggioramento del loro trattamento fiscale; a tal fine viene pertanto stabilito che, in sede di dichiarazione dei redditi, per il solo anno 2005, i contribuenti potranno applicare le disposizioni del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, potranno cioè confrontare la nuova modalità di tassazione con quelle previste dai vecchi sistemi ed applicare quella più favorevole.

Poiché la scelta da parte del contribuente deve avvenire in sede di dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione della pubblica sicurezza, che è il nostro sostituto d'imposta, non porrà in essere alcun adempimento in relazione alla clausola di salvaguardia, fermo restando che applicherà la clausola stessa a tutti coloro i quali ne faranno richiesta a cominciare da quanti chiederanno assistenza fiscale e proprio in sede di assistenza stessa.

Resta altresì fermo che, come per gli anni precedenti, il Dipartimento della pubblica sicurezza applicherà i consueti accorgimenti per prevenire conguagli a debito eccessivamente onerosi per i dipendenti ed emanerà la consueta ed apposita circolare che, negli scorsi anni, ha efficacemente contenuto tale fenomeno.

La Finanziaria 2005 e tempestivi aggiornamenti sulla materia sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it).

#### **Violazioni al Codice della strada: nuovi importi (da arrotondare) e nuovi verbali**

Con proprio decreto in data 22 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2004, n. 305) il Ministro della giustizia ha provveduto a disporre l'adeguamento biennale degli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada.

Il medesimo d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 al terzo comma dell'art. 195, stabilisce infatti che entro il 1° dicembre di ogni biennio la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

L'intervento si è basato sull'indice dei prezzi relativo al mese di novembre 2004, comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2004 rispetto a novembre 2002 in misura pari al 4,1% ed ha escluso dall'aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel nuovo codice della strada per effetto delle disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, dalla legge 7 aprile 2003, n. 72 e dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, perché entrate in vigore successivamente al 1° gennaio 2003.

Per semplificare l'attività di riscossione e limitare la possibilità di errori nei pagamenti da parte dell'utenza l'articolo 1, comma 529, della legge 30 dicembre

2004, n. 311 (Finanziaria 2005) ha introdotto nell'articolo 195 C.d.S. il comma 3-bis che impone, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'arrotondamento della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite (es. 50,01 diventa 50,00; 50,50 diventa 51,00; 50,98 diventa 51,00).

La circolare esplicativa N. 300/A/1/36006/101/3/3/14, emanata il 30 dicembre scorso dal Dipartimento della pubblica sicurezza, afferma che l'arrotondamento deve essere applicato solo in sede di irrogazione della sanzione e cioè che deve essere l'operatore di polizia a dover effettuare "su strada" l'arrotondamento, in quanto - si legge nella nota - il decreto ministeriale continuerà a calcolare l'entità delle sanzioni amministrative considerando anche eventuali numeri decimali, mentre la somma dovrebbe subire gli aggiustamenti sopra delineati solo sul verbale di contestazione o nell'ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Inoltre il tenore del citato comma 3-bis dovrebbe essere interpretato - sempre secondo la circolare - in un'ottica di semplificazione delle procedure e del rapporto con l'utenza, per cui l'arrotondamento dovrebbe investire tutte le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, anche quelle che non sono state oggetto di aggiornamento.

Tuttavia la questione lascia adito a non pochi dubbi, atteso che il tenore testuale della norma è il seguente:

*«A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3 (dell'art. 195 C.d.s. - n.d.r.), è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite».*

Per immediatezza di consultazione ed uniformità di comportamento il Ministero dell'interno ha dunque opportunamente allegato alla circolare gli importi delle sanzioni pecuniarie oggetto di adeguamento da parte del richiamato decreto ministeriale, per ciascuno dei quali è stato già calcolato l'arrotondamento; analoga operazione di arrotondamento l'Amministrazione ha poi effettuato anche per le sanzioni amministrative escluse dall'aggiornamento.

Secondo la ministeriale l'arrotondamento all'unità di euro, operando sulle sanzioni edittali, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal Codice; perciò, a titolo esemplificativo, non saranno oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del massimo edittale) o quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale), o la sanzione di cui all'art. 193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione indicata al comma 2); qualora tali somme presentino valori decimali, il Ministero continuerà ad arrotondarne l'importo secondo le regole generali al centesimo di euro (es. 69,666 diventa 69,67; 69,664 diventa 69,66; 69,665 diventa 69,67).

Con l'ulteriore circolare N. 300/A/1/34212/131/S/1/1, emanata il 21 dicembre precedente, il Dipartimento della pubblica sicurezza aveva altresì comunicato di aver realizzato un nuovo modello di verbale per la rilevazione delle infrazioni al Codice della strada, predisposto per l'acquisizione informatica del testo con strumenti di lettura ottica al fine di consentire la gestione completamente automatizzata del procedimento amministrativo che consegue a detta rilevazione in tutte le fasi di competenza dell'ufficio di polizia, che continua ad essere, in ciascuna provincia, la Sezione di Polizia Stradale.

I nuovi verbali (mod. 352 Pol.Str.), costituiti da tre fogli di cui due in carta chimica autoriscaldante, sono numerati progressivamente (12 caratteri numerici riprodotti anche sul bollettino di conto corrente abbinato a ciascun verbale) e raccolti in blocchi, ciascuno formato da dieci atti.

Dal 1° gennaio è possibile utilizzare per la contestazione di infrazioni al Codice della strada solo il nuovo stampato, abbinato in maniera univoca al bollettino di versamento sul c/c 5744, intestato alla Polizia Stradale ed unico per tutta la Polizia di Stato; non sarà possibile, pertanto, utilizzare modelli o stampati diversi avvalendosi

di riproduzioni fotostatiche degli stampati, anche quelli di nuovo tipo.

Lo stampato è idoneo a costituire ricevuta per l'incasso di somme di denaro da parte dell'agente accertatore per le ipotesi di illeciti commessi da cittadini stranieri o alla guida di veicoli stranieri (art. 207 C.d.s.) e, quindi, è sottoposto a tutte le regole imposte dalla contabilità di Stato.

La circolare definisce dunque un procedimento rigorosissimo che impone una puntuale contabilità degli stampati, sotto il controllo e la responsabilità del dirigente della Sezione di Polizia Stradale; tale contabilità dovrà garantire in qualsiasi momento l'individuazione delle persone a cui sono stati assegnati stampati, nonché il monitoraggio di quelli già utilizzati, distrutti, deteriorati e smarriti.

Sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it).

### Convenzione Siulp-EuroCQ: importanti chiarimenti

Come noto la convenzione che EuroCQ riserva agli iscritti Siulp è caratterizzata da condizioni esclusive e di assoluto privilegio, con particolare riferimento ai **tassi effettivi** (TAEG), che risultano da sempre i migliori sul mercato; per ottenere i tassi riservati al Siulp è però necessario che il finanziamento sia richiesto **ESCLUSIVAMENTE** sui moduli Ktesios recanti il **logo EuroCQ: se manca il logo EuroCQ i tassi NON saranno quelli riservati agli iscritti Siulp.**

## FINANZIAMENTI FACILI, RAPIDI ed ECONOMICI

**NUOVI  
TASSI**

### Finanziamento 1

#### CESSIONE DEL QUINTO

TEG 8,10%, TAEG 9,93% max complessivo applicato agli esempi. Alle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi. (riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>5.500,00</b>	114,00	68,00
<b>7.000,00</b>	147,00	88,00
<b>10.000,00</b>	210,00	124,00
<b>12.000,00</b>	251,00	149,00
<b>15.000,00</b>	313,00	185,00
<b>18.000,00</b>	375,00	221,00
<b>22.000,00</b>	458,00	270,00
<b>26.000,00</b>	539,00	316,00

### Finanziamento 2

#### PRESTITO CON DELEGA

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4,75% al 5,10%. TEG 10,40%, TAEG 11,88% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio (riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>6.000,00</b>	131,00	79,00
<b>9.000,00</b>	195,00	115,00
<b>11.000,00</b>	238,00	140,00
<b>13.000,00</b>	278,00	164,00
<b>16.000,00</b>	340,00	201,00
<b>19.000,00</b>	405,00	237,00
<b>23.000,00</b>	488,00	286,00
<b>25.500,00</b>	538,00	318,00

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



Euro  
Cessioni  
Quinto

IN CONVENZIONE  
**SIULP**



Direzione Generale di Roma - EUROCCQ di Marin Clara  
L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

### Aggiornamenti concorsi interni ed avanzamenti

### Ispettori già ruolo ad esaurimento

Sono già in corso e dovrebbero terminare entro il corrente mese di gennaio le notifiche delle promozioni alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza del personale già appartenente al soppresso ruolo ad esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato, disposte dal decreto legge 10 settembre 2004, n. 238 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 263.

Il decreto di nomina alla nuova qualifica ha infatti ottenuto a fine dicembre il visto dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno il quale, in settimana, dovrebbe registrare anche il decreto relativo alle promozioni alla qualifica di perito tecnico superiore del personale già appartenente al soppresso ruolo ad esaurimento dei periti tecnici della Polizia di Stato; si prevede pertanto che per tutti l'aggiornamento retributivo e quasi sicuramente gli arretrati saranno in busta paga a febbraio.

#### ***535 ispettori superiori***

Tutti i 517 candidati risultati idonei alla prova scritta hanno superato anche la prova orale del concorso e risulteranno pertanto vincitori del concorso; la commissione esaminatrice inizierà a breve la valutazione dei titoli di merito che consentirà di stilare la graduatoria definitiva.

#### ***90 periti tecnici superiori***

Sono in tutto 42 le domande presentate per la partecipazione al concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 90 posti di perito tecnico superiore del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato, riservato al personale che rivestiva la qualifica di perito tecnico capo alla data del 31 dicembre 2001, indetto con decreto del 27 settembre 2004, la cui prova scritta verrà luogo a partire dalla ore 8.30 del 25 gennaio prossimo presso i locali della caserma "Ferdinando di Savoia" sita in Roma, via del Castro Pretorio n. 7.

#### ***434 vice periti tecnici***

Sono 160, su 729 domande presentate, i candidati risultati esclusi per difetto dei requisiti dal concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 434 posti per l'accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di Vice Perito Tecnico del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato, indetto con decreto del 25 maggio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 7 giugno 2004 - supplemento straordinario n. 1/15.

#### ***685 vice revisori tecnici***

Dovranno attendere ancora un paio di settimane i 1.494 partecipanti al concorso interno, per titoli, a 685 posti per l'accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato: dopo aver terminato l'esame della documentazione a dicembre la commissione d'esame sta per avviare una verifica definitiva dei risultati.

#### ***1.640 vice sovrintendenti***

Pervengono numerosi quesiti in relazione alle motivazioni che hanno indotto il Ministero dell'interno a limitare la partecipazione al concorso interno, per titoli ed esame scritto e superamento di successivo corso di formazione professionale, a 1640 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato al solo personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti che abbia maturato l'anzianità minima di quattro anni di servizio alla data del 31 dicembre 2000: questa limitazione è imposta dall'art. 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, aggiunto dall'art. 2, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 che prevede il bando di concorsi riferiti alle vacanze nell'organico del ruolo dei sovrintendenti al 31 dicembre di ciascun anno; il concorso appena bandito mette a concorso i posti disponibili al 31 dicembre 2000 ed i requisiti per la partecipazione devono pertanto essere posseduti entro tale data.

#### ***Vice sovrintendenti 17° corso***

Dopo il passaggio per l'Ufficio centrale del bilancio del decreto di nomina è imminente anche la notifica della decorrenza della promozione alla qualifica di vice sovrintendente al 31 dicembre 2000 per i vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2.000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente, indetto in data 3 luglio 1999, disposta dall'art. 2-bis, d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, introdotto dall'art. 5-ter del decreto legge 10 settembre 2004, n. 238 nel quale è stato inserito dalla legge di conversione 5 novembre 2004, n. 263.

Tempestivi aggiornamenti sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it).

# FINANZIAMENTI

## *facili, rapidi ed economici*

**NUOVI  
TASSI**

Finanziamento 1

### CESSIONE DEL QUINTO

TEG 8,10%, TAEG 9,93% max complessivo applicato agli esempi. Alle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.  
(riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>5.500,00</b>	114,00	68,00
<b>7.000,00</b>	147,00	88,00
<b>10.000,00</b>	210,00	124,00
<b>12.000,00</b>	251,00	149,00
<b>15.000,00</b>	313,00	185,00
<b>18.000,00</b>	375,00	221,00
<b>22.000,00</b>	458,00	270,00
<b>26.000,00</b>	539,00	316,00

Finanziamento 2

### PRESTITO CON DELEGA

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4,75% al 5,10%. TEG 10,40%, TAEG 11,88% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio  
(riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>6.000,00</b>	131,00	79,00
<b>9.000,00</b>	195,00	115,00
<b>11.000,00</b>	238,00	140,00
<b>13.000,00</b>	278,00	164,00
<b>16.000,00</b>	340,00	201,00
<b>19.000,00</b>	405,00	237,00
<b>23.000,00</b>	488,00	286,00
<b>25.500,00</b>	538,00	318,00

**NOVITÀ**

► **Prestiti Personali con rimborso in conto corrente**

► **Prestiti Pensionati INPDAP (TAEG max 7,85%)**

**Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.**

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



€uro  
Cessioni  
Quinto

IN CONVENZIONE

**SIULP**

Servizio clienti  
**0655381111**

Numero Verde  
**800-754445**

Sito Internet  
**www.eurocq.it**

Direzione Generale di Roma - EUROCC di Marin Clara - L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma